




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.

Prot. 70 del 05-01-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/dt

Roma, 5 gennaio 2010

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Latina
Viale P.L. Nervi, 56
04100 LATINA**

Oggetto: PO 322/2009_Albo_ iscritto irreperibile

Con riferimento al quesito formulato in data 2 luglio 2009 con il quale si chiede quale sia, in mancanza di previsione della disciplina delle cancellazioni, il corretto comportamento da adottare da parte del Consiglio nei confronti di un soggetto che - espletati gli accertamenti presso la P.A - risulti irreperibile, si osserva quanto segue.

Nel caso in cui l'iscritto risulti essere stato cancellato dal registro anagrafico della popolazione residente nel Comune, egli dovrà essere cancellato dall'albo per venir meno di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione.

Qualora il procedimento di cancellazione per irreperibilità, che dura (almeno) 1 anno, non sia stato ancora concluso e comunque sia trascorso un considerevole lasso di tempo senza che l'Ordine abbia potuto contattare l'iscritto, esso in piena autonomia potrà valutare se aprire nei confronti dell'iscritto un procedimento disciplinare qualora dovesse ritenere che la mancata comunicazione della variazione dei propri recapiti all'Ordine sia comportamento contrario a correttezza. A tal proposito, si ricorda che la legge 25 aprile 1938, n. 897 (*"Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi"*), attualmente in vigore, prevede all'articolo 2, che coloro che iscritti nell'albo non siano di specchiata condotta "debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i provvedimenti disciplinari".

L'apertura dell'eventuale procedimento disciplinare dovrà essere comunicata all'indirizzo noto all'Ordine. In merito a ciò - ed in via generale - si precisa che qualora il destinatario delle comunicazioni previste dal regolamento disciplinare non provveda al ritiro delle relative raccomandate, può trovare applicazione la legge 20 novembre 1982, n. 80 che disciplina le notificazioni di atti e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della suddetta legge *"la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data di ritiro del piego se anteriore"*. La lettera raccomandata di cui al secondo comma è la raccomandata a.r. con la quale l'agente postale dà notizia al destinatario del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale, corredando l'avviso di tutte le indicazioni previste dallo stesso comma 2 dell'articolo 8, con espresso invito a provvedere al ricevimento del piego mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei

mesi assieme all'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi 10 giorni dalla data del deposito e che – decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi – l'atto sarà restituito al mittente. Per completezza, l'articolo 8 della legge citata prevede che nel caso in cui l'agente postale non possa recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a riceverlo, il piego è depositato presso l'ufficio postale preposto alla consegna. Eseguito il deposito, l'agente postale provvede ad inviare al destinatario, con raccomandata a.r., l'avviso sopra indicato.

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Maione

